

Codice A1811B

D.D. 27 aprile 2022, n. 1113

Lavori di "Valorizzazione patrimonio archeologico recupero Teatro civico e pertinenze - restauro gradinata accesso castello" nel territorio del Comune di Susa. CUP J84B12000510001. Autorizzazione al subappalto RIZZOLO ENERTECH S.r.l.



ATTO DD 1113/A1811B/2022

DEL 27/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Lavori di “Valorizzazione patrimonio archeologico recupero Teatro civico e pertinenze – restauro gradinata accesso castello” nel territorio del Comune di Susa. CUP J84B12000510001. Autorizzazione al subappalto RIZZOLO ENERTECH S.r.l.

Premesso che:

- nell’ambito delle opere e misure compensative previste dalla nuova linea Torino-Lione, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con deliberazione n. 23 del 23 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2012, ha disposto uno stanziamento di 10 milioni di Euro a valere sulle risorse recate dall’art. 32, comma 1 del DL 98/2011 “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”;
- nell’Allegato 1 alla citata Deliberazione n. 29/2013 sono individuate le opere compensative “di priorità 1” e vengono meglio specificati gli importi destinati al Comune di Susa ammontanti a complessivi € 3.900.000,00, tra cui la realizzazione dell’opera denominata *Valorizzazione patrimonio archeologico recupero Teatro civico e pertinenze – restauro gradinata accesso castello*;
- la Regione con nota del 9 marzo 2016 prot. n. 195/UC/TIO si è resa disponibile a sostenere e assumere il ruolo di stazione appaltante dell’opera di *Valorizzazione patrimonio archeologico recupero Teatro civico e pertinenze – restauro gradinata accesso castello*, con contestuale assegnazione di fondi pari a € 3.900.000,00 compresi negli originari € 10 milioni;
- la deliberazione del CIPE n. 62 del primo dicembre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 107 del 10 maggio 2017, ha approvato la rimodulazione di opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale della linea ad alta velocità Torino-Lione e la modifica della stazione appaltante delle suddette opere, individuata nella Regione Piemonte;

- a seguito della modifica della stazione appaltante dell'opera in oggetto con la succitata delibera CIPE n. 62/2016, il Comune di Susa ha provveduto a versare alla Regione l'importo di € 426.377,00 quali somme non spese per l'opera in oggetto a valere sul primo trasferimento dei fondi ministeriali riferito all'annualità 2013 con il D.M. 2034 del 23 dicembre 2014 di complessivi € 780.000,00;
- l'opera di *Valorizzazione patrimonio archeologico recupero Teatro civico e pertinenze – restauro gradinata accesso castello* come da rimodulazione e ripartizione di cui alla delibera CIPE n. 62/2016, comporta il trasferimento alla Regione della somma di € 3.546.377,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio regionale sul capitolo di spesa n. 200106
- con D.G.R. n. 41-5472 del 3 agosto 2017 la Giunta regionale ha demandato alla Società SCR Piemonte S.p.A. le sole attività di soggetto aggiudicatore dell'appalto dei lavori in oggetto e pertanto le funzioni di stazione appaltante e di responsabile unico del procedimento restano in capo alla Regione Piemonte;
- il Comune di Susa ha svolto l'attività di progettazione dell'intervento fino alla progettazione esecutiva e con nota prot. n. 2412 del 27 febbraio 2018 ha trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture il progetto esecutivo corredato dal Verbale di Validazione del 20 febbraio 2018 e l'atto di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 5 del 20 febbraio 2018;
- con determinazione dirigenziale n. 925 del 3 aprile 2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento e definito la procedura da espletarsi per l'affidamento dei lavori per € 2.544.226,23 (IVA esclusa) di cui € 2.459.309,52 per lavori a base d'asta ed € 84.916,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la Società SCR Piemonte S.p.A. ha espletato per conto della Regione Piemonte le attività di gara per l'affidamento dei lavori;
- con determinazione n. 1895 del 30 maggio 2019 si è preso atto delle risultanze della gara di appalto di lavori espletata da SCR Piemonte, del relativo Verbale di Aggiudicazione provvisoria e della Disposizione n. 452 del 17 dicembre 2018 di aggiudicazione al RTI Samoa Restauri S.r.l. (mandataria) – Impresa Edile Franco S.r.l. per un importo pari ad € 1.866.563,49, IVA esclusa, di cui € 1.781.646,78 per lavori ed € 84.916,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
- in data 23 maggio 2019 il Direttore dei Lavori ha proceduto, così come richiesto dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 23430 del 21 maggio 2019 alla consegna definitiva in pendenza del contratto delle opere in appalto;
- è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e il RTI SAMOA (mandataria) e EDILE FRANCO S.r.l (mandante) il contratto per l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 1.866.563,49, IVA esclusa. Il contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno al n. 2978 del 3 ottobre 2019 e repertoriato dalla Regione Piemonte in data 8 ottobre 2019 Rep. n. 363;
- con nota del 13.07.2020 il Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di predisporre una perizia di variante in aumento, il Responsabile del Procedimento, valutate le motivazioni espresse e che l'importo aggiuntivo stimato trova copertura utilizzando risorse del quadro economico dell'intervento e del ribasso d'asta, con nota prot. 35574 del 20.07.2020 ha autorizzato la predisposizione degli elaborati della proposta di perizia di variante;

- con determinazione dirigenziale n. 1733 del 15.06.2021 è stata autorizzata la Perizia di Variante n. 1;
- con nota prot. del 15.03.2022 la Capogruppo SAMOA Restauri S.r.l. ha richiesto autorizzazione al subappalto all'Impresa RIZZOLO ENERTECH S.r.l. per i lavori inerenti alla "REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OS30)" per € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) di cui € 3.100,00 (tramilacento) di oneri per la sicurezza

Rilevato che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al quaranta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- 1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- 4) che il concorrente indichi in sede di gara una terna di subappaltatori;
- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- 7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

Accertato che la Capogruppo SAMOA Restauri S.r.l., nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

Esaminata la documentazione relativa all'impresa proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

determina

- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa RIZZOLO ENERTECH S.r.l., con sede in Rivoli (TO), Via Alberga 11 (C.F./P.IVA 10282490019), relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 15.03.2022, dalla Capogruppo SAMOA Restauri S.r.l. con sede in Pontecagnano Faiano (SA), Via Pompei, Trav. Santoro, Località S. Antonio – C.F./P.IVA 0492595065, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

- di trasmettere la presente determinazione alla Capogruppo SAMOA Restauri S.r.l. , all'Impresa RIZZOLO ENERTECH S.r.l. e al Direttore dei Lavori/CSE per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

MA

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino